

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 28 agosto 2026

Nr. 34 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di agosto in materia di fiscalità int.le, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

- 1. Frodi IVA: ammessa la detrazione in assenza della prova della consapevolezza del contribuente**
- 2. Legittima la cessione delle quote di una farmacia tramite newco familiare**
- 3. Pensione tedesca: tassazione in Italia limitata alla quota imponibile in Germania**
- 4. Trust: atto di dotazione con imposte fisse anche se ci sono immobili**
- 5. Controlli automatizzati: cartella valida anche senza comunicazione di irregolarità**

Frodi IVA: ammessa la detrazione in assenza della prova della consapevolezza del contribuente

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, sezione 1, con la sentenza n. 123/2026, ha statuito che la detrazione IVA non può essere negata al cessionario sulla base di semplici sospetti o di elementi indiziari generici. È necessario che l'Amministrazione finanziaria dimostri, con prove oggettive e specifiche, che il contribuente era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza professionale, del coinvolgimento dell'operazione in un meccanismo fraudolento.

Il caso riguardava degli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2019-2021, con i quali veniva recuperata l'IVA detratta su fatture ricevute da fornitori cinesi considerati ad alto rischio e riconducibili al fenomeno delle cosiddette società "apri e chiudi". A sostegno della propria tesi, l'Ufficio aveva evidenziato una serie di elementi quali la breve durata delle partite IVA, dichiarazioni fiscali incomplete, volumi d'affari particolarmente elevati e la condivisione di rapporti bancari e recapiti tra diversi soggetti.

Secondo i giudici, tuttavia, tali circostanze non sono sufficienti, da sole, a dimostrare che l'acquirente fosse a conoscenza della frode. Richiamando i principi consolidati del diritto unionale e della giurisprudenza nazionale, la Corte ha ribadito che il diritto alla detrazione costituisce un elemento fondamentale del sistema IVA e che il suo diniego rappresenta un'eccezione da applicare solo in presenza di una prova rigorosa.

Non è quindi sufficiente accertare la condotta fraudolenta del fornitore, dato che occorre dimostrare il coinvolgimento consapevole, o

quantomeno la colpevole ignoranza, del cessionario.

Particolare rilievo è stato attribuito al comportamento della società ricorrente, che aveva collaborato con l'Amministrazione durante le verifiche, messo a disposizione tutta la documentazione contabile richiesta e acquisito il Durc dei fornitori. Tali verifiche sono state ritenute coerenti con il livello di diligenza normalmente esigibile da un operatore economico.

La Corte ha inoltre sottolineato che non può essere imposto al contribuente un obbligo di controllo particolarmente gravoso. L'operatore economico non è tenuto a conoscere l'organizzazione interna dei propri fornitori né a svolgere accertamenti riservati agli organi di controllo.

In assenza di elementi specifici idonei a dimostrare la consapevolezza della frode e a fronte della comprovata buona fede della società, i ricorsi sono stati accolti.

Legittima la cessione delle quote di una farmacia tramite newco familiare

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, con la sentenza n. 243/2026, ha riconosciuto la legittimità di un'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale nella gestione di una farmacia.

La vicenda riguardava la cessione della quota detenuta da una socia in una Snc a favore di una newco riconducibile all'altra socia e al figlio di quest'ultima, consentendo così l'ingresso della nuova generazione nell'attività.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'operazione, sostenendo che la cessione delle

quote costituisse di fatto un recesso atipico volto a beneficiare della tassazione agevolata derivante dalla rivalutazione della partecipazione, evitando il più oneroso regime fiscale previsto per il recesso tipico. Secondo l'Ufficio, tale schema integrava gli elementi tipici dell'abuso del diritto, in quanto privo di sostanza economica e finalizzato essenzialmente al conseguimento di un vantaggio fiscale.

Investiti della questione, i giudici di prime cure hanno, al contrario, escluso qualsiasi intento elusivo, evidenziando come l'operazione risponda a una precisa logica imprenditoriale, ossia quella di concentrare il controllo della farmacia all'interno di un unico nucleo familiare attraverso una società veicolo, evitando che l'indebitamento necessario all'acquisizione gravasse direttamente sulle persone fisiche coinvolte. La struttura adottata, fondata sulla costituzione di una newco, sul suo finanziamento e sulla successiva fusione con la società target, rientra infatti nel classico schema del merger leveraged buy out.

Richiamando la recente giurisprudenza della Cassazione, la Corte ha ribadito che il ricorso alla leva finanziaria non costituisce di per sé un indice di abuso e che non è possibile riqualificare l'operazione come recesso tipico solo perché produce un carico fiscale inferiore.

Pensione tedesca: tassazione in Italia limitata alla quota imponibile in Germania

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 agosto 2026, n. 164, ha chiarito che la quota di pensione di sicurezza sociale tedesca che, in base alla legislazione fiscale della Germania, risulta esente da imposizione non deve essere assoggettata a Irpef in Italia.

Pertanto, un pensionato residente in Italia deve dichiarare soltanto la parte della prestazione che sarebbe fiscalmente imponibile secondo le norme tedesche.

Il caso riguardava un cittadino italiano residente in Italia che percepiva una pensione erogata dall'ente previdenziale tedesco a fronte di contributi versati durante un'attività lavorativa svolta in Germania, dove era precedentemente residente ai fini fiscali. Il contribuente aveva ottenuto dall'autorità fiscale tedesca una certificazione attestante la quota della pensione

esclusa da tassazione in Germania e chiedeva se tale parte dovesse essere esclusa anche dalla dichiarazione dei redditi italiana.

L'Agenzia ha accolto l'interpretazione proposta dal contribuente, richiamando il principio secondo cui, nelle fattispecie transnazionali, le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulla normativa interna. Sebbene il TUIR preveda che i residenti italiani siano tassati sul complesso dei redditi ovunque prodotti, occorre infatti verificare le specifiche regole contenute nella Convenzione tra Italia e Germania.

La Convenzione attribuisce all'Italia il diritto esclusivo di tassare le pensioni di sicurezza sociale percepite da soggetti residenti nel nostro Paese. Tuttavia, il Protocollo aggiuntivo prevede una particolare limitazione per i contribuenti che sono stati fiscalmente residenti in Germania: l'imposta italiana può colpire soltanto la quota della pensione che risulterebbe imponibile secondo la normativa fiscale tedesca.

A sostegno di tale interpretazione, l'Amministrazione ha richiamato anche l'accordo amichevole sottoscritto tra Italia e Germania nel novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025, che ha chiarito in modo espresso il trattamento fiscale di queste prestazioni.

L'accordo stabilisce che la tassazione rimane esclusivamente italiana, ma limitatamente alla parte di pensione considerata imponibile ai sensi della legislazione tedesca, prevedendo inoltre il rilascio di un'apposita certificazione da parte delle autorità fiscali tedesche.

Trust: atto di dotazione con imposte fisse anche se ci sono immobili

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 1045/2026 ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'atto istitutivo del trust e i successivi conferimenti di beni al trustee non generano, di per sé, un trasferimento di ricchezza fiscalmente rilevante e sono pertanto soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

La controversia riguardava il trattamento fiscale da riservare agli atti di dotazione aventi a oggetto

beni immobili e diritti reali immobiliari. I giudici hanno confermato che la tassazione proporzionale deve essere rinviata al momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari, ossia quando si realizza un concreto arricchimento patrimoniale.

La decisione si inserisce nel percorso interpretativo sviluppatosi attorno al trust, istituto di origine anglosassone riconosciuto in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985. Pur in assenza di una disciplina organica nel codice civile, il trust è oggi largamente utilizzato per finalità di protezione patrimoniale, pianificazione successoria e gestione dei patrimoni familiari.

Per anni il trattamento tributario delle operazioni di segregazione patrimoniale è stato oggetto di acceso dibattito, soprattutto con riferimento alle imposte indirette. Il legislatore ha infatti disciplinato il trust ai fini delle imposte dirette, senza però dettare regole specifiche per l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l'imposta sulle successioni e donazioni.

La giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente superato un approccio basato sul mero trasferimento formale dei beni, valorizzando invece l'effettiva capacità contributiva. In tale prospettiva, il trustee non acquisisce definitivamente il patrimonio conferito, ma lo amministra in funzione del programma delineato dal disponente e nell'interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo del trust.

Ne consegue che il conferimento iniziale dei beni ha natura esclusivamente strumentale e organizzativa e non realizza alcun incremento patrimoniale definitivo. Solo il successivo trasferimento ai beneficiari determina l'effettiva manifestazione di ricchezza che giustifica l'applicazione della tassazione proporzionale.

Controlli automatizzati: cartella valida anche senza comunicazione di irregolarità

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna con la sentenza n. 262/2026 ha statuito che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è legittimamente motivata quando consente al contribuente di comprendere con chiarezza i

presupposti della pretesa tributaria e il relativo ammontare, senza che sia necessario un apparato argomentativo particolarmente articolato.

La controversia trae origine da una cartella emessa a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni IRAP e IVA relative al periodo d'imposta 2015. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'utilizzo di un credito riportato dall'anno precedente in misura superiore a quello effettivamente spettante, recuperando la differenza a tassazione con applicazione di interessi e sanzioni.

Il contribuente aveva innanzitutto eccepito il difetto di motivazione della cartella. La Corte ha tuttavia richiamato il consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui l'obbligo motivazionale è soddisfatto quando l'atto consente di individuare sia la ragione della pretesa sia l'importo richiesto, risultando sufficiente la conformità ai modelli ministeriali previsti per le iscrizioni a ruolo derivanti dai controlli automatizzati.

Particolare interesse riveste il passaggio dedicato alla distinzione tra comunicazione di irregolarità e contraddittorio endoprocedimentale. I giudici hanno precisato che la mancata trasmissione della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr 600/1973 costituisce una mera irregolarità procedurale e non determina l'invalidità della successiva cartella di pagamento. Diversa è invece la disciplina del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, la cui omissione può comportare la nullità dell'atto quando la normativa ne imponga l'attivazione.

Tale obbligo, però, non opera in maniera generalizzata. Esso è richiesto solo in presenza di incertezze o valutazioni interpretative riguardanti aspetti rilevanti della dichiarazione. Quando, invece, l'attività dell'Amministrazione si limita a un controllo meramente documentale e matematico dei dati dichiarati dal contribuente, il confronto preventivo non è necessario.

Nel caso esaminato, il recupero fiscale derivava da un semplice errore dichiarativo relativo al credito riportato dall'esercizio precedente.

L'accertamento si fondava dunque esclusivamente su dati contabili già presenti nella dichiarazione,

senza alcun profilo valutativo o interpretativo. Per questa ragione la Corte ha ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo.

Pur riconoscendo che la comunicazione di irregolarità avrebbe dovuto essere inviata, i giudici hanno concluso che la sua eventuale omissione

non fosse idonea a travolgere la validità della cartella. Da qui la conferma integrale dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, compresa l'applicazione delle sanzioni.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

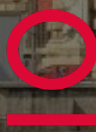
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di agosto 2026

Finanziamenti dei soci: la ritenuta sugli interessi prescinde dal pagamento effettivo

Con l'ordinanza del 20 maggio 2026, n. 15227, la Corte di Cassazione afferma che la società finanziata è tenuta a operare la ritenuta sugli interessi dovuti al socio mutuante anche quando questi non siano stati materialmente pagati. La conclusione deriva dal coordinamento tra la presunzione di percezione degli interessi, di cui all'art. 45, c. 2, TUIR, e l'obbligo di ritenuta previsto dall'art. 26 d.P.R. n. 600/1973.

Nel caso esaminato, peraltro, la società aveva contabilizzato e dedotto gli interessi, iscrivendo il corrispondente debito verso il socio. La Suprema Corte valorizza così una nozione di corresponsione "giuridica", funzionale a impedire che il momento impositivo possa essere rimesso agli accordi delle parti e a evitare un'asimmetria tra la deduzione del costo in capo alla società e la tassazione del reddito del finanziatore.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

POS e scontrini: introdotta la franchigia del 5% per irregolarità formali

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026, n. 185 del decreto legislativo del 7 agosto 2026, n. 148 (Decreto Omnibus) viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, introducendo un criterio di tolleranza per gli scostamenti tra i pagamenti elettronici incassati e le operazioni registrate tramite registratore telematico. In particolare, le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei corrispettivi non si applicano quando la differenza tra il numero delle operazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico e quelle registrate ai fini dei corrispettivi telematici non supera il 5%. La stessa soglia di tolleranza viene prevista anche ai fini delle sanzioni accessorie connesse alla sospensione dell'attività.

[→ Leggi di più](#)

Affrancamento delle partecipazioni *black list* a caro prezzo

È quanto emerge dalla lettura dell'articolo 27 del decreto legislativo del 7 agosto 2026, n. 148 (Quarto correttivo Omnibus della riforma fiscale) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30, della Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2026, n. 185 e in vigore dal 12 agosto. Infatti, rispetto a quanto previsto nella versione del decreto, approvato, in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026,

l'estensione del perimetro applicativo della disciplina relativa alla rivalutazione delle quote di cui all'articolo 5 della Legge n. 448/2001, prevede non più il versamento di un'imposta sostitutiva del 31%, bensì del 36%.

[→ Leggi di più](#)

Confermati i termini "lungi" per la detrazione IVA, ma resta l'incognita sulla decorrenza

In questo caldo agosto, è questo l'interrogativo che si pone sotto l'ombrellone, il quale sembra emerge anche a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 del decreto correttivo Omnibus e ci si augura venga dissipato con la pubblicazione del medesimo della Gazzetta Ufficiale. A cercare di districare la matassa della questione ci ha provato Assonime che nelle Osservazioni di Assonime presentate alle Commissioni finanze della Camera dei deputati e del Senato sullo schema di decreto in parola, ma proposto due soluzioni alternative.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |